



GIAMMATTEO RIZZONELLI
NOTAIO

Numero 47788 di Repertorio

Numero 33270 di Raccolta

**VERBALE DI ADUNANZA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventisette febbraio duemilaventisei, a Sarnico (BG) in via Vittorio Veneto n. 72, alle ore diciotto e dieci.

Davanti a me Giammatteo RIZZONELLI, notaio in Capriolo, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

è comparso

Giuseppe MAZZA, nato a Sarnico (BG) il 21 agosto 1949, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e quindi legale rappresentante della fondazione

"CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI - ETS",

con sede in Sarnico (BG) in via Vittorio Veneto n. 72, codice fiscale 80024990162, partita IVA 01523020160, iscritta al n. R.E.A. 348299 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo ed iscritta al RUNTS al n. 148650, in forza dei poteri attribuiti dal vigente statuto, domiciliato per la carica presso la sede della fondazione.

Detta parte comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della fondazione **"CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI - ETS"**, mi richiede di redigere il verbale del Consiglio Direttivo di detta fondazione.

A norma dello statuto, assume la Presidenza dell'adunanza essa parte comparente, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- il consiglio è stato regolarmente convocato, ai sensi di legge e dello statuto sociale, mediante comunicazione inviata in tempo utile a tutti gli aventi diritto;
- è presente il nuovo consigliere Umberto Bortolotti quale rappresentante nominato dagli eredi Faccanoni, come da verbale di nomina depositato agli atti della fondazione in data 23 gennaio 2026;
- sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del consigliere Omar PRESTI, con precisazione che il consigliere Carlo CASANOVA è collegato in audioconferenza, come risulta dall'elenco presenze che si allega al presente atto **sub A)**;
- sono state rispettate tutte le altre prescrizioni di legge e di statuto.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita l'adunanza e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1) Modifica e integrazione dello statuto;

**Registrato a BRESCIA
il 03/03/2026
N. 10509 serie 1T
€ 200,00**

2) Varie ed eventuali."

Il Presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno, espone le ragioni per le quali si rende opportuno modificare i seguenti articoli dello statuto:

* **articolo 15 secondo comma** prevedendo che sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o dell'organo di controllo;

* **articolo 22 secondo comma** prevedendo che i cinque membri del Consiglio Direttivo, d'ora in avanti, verranno nominati dal Sindaco del Comune di Sarnico, con precisazione che il Parroco del medesimo Comune o un suo delegato è membro di diritto;

* **articolo 28 secondo comma** prevedendo che alla nomina dell'organo di controllo provvede l'assemblea o, in sua mancanza, il consiglio direttivo;

* **articolo 29 secondo comma** prevedendo che alla nomina dell'organo di controllo provvede l'assemblea o, in sua mancanza, il consiglio direttivo;

* **articolo 30 secondo comma** prevedendo che:

- l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017;

- l'approvazione del bilancio deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze;

* **articolo 35 primo comma** eliminando il riferimento alla Fondazione Italia Sociale.

Prende la parola il consigliere Umberto Bortolotti, il quale mi chiede di rendere la seguente dichiarazione:

"Preso atto delle modifiche statutarie proposte e considerato lo Statuto vigente nella sua interezza intendo approvare la modifica dell'art 30 e Astenermi in merito ai successivi punti, precisamente in merito alla modifica dell'art 22, e Art. 15. Approvo la modifica dell'art 35.

Preso altresì atto che la forma giuridica introdotta con il nuovo Statuto prevede la Fondazione di Partecipazione, ritengo che l'attribuzione dei poteri alla Assemblea dei Partecipanti non sia conforme a quanto previsto all'Art. 25 del Codice del Terzo settore, l'attuale previsione di poteri prevede la sola nomina del revisore dei conti e secondo la modifica proposta anche quella, o quella dell'organo di controllo.

Ritengo questa previsione fortemente limitativa dei poteri dell'Assemblea che invece per Legge e per logica dovrebbe essere dotata di maggiori poteri, nello specifico almeno di quelli previsti alle lettere (a), (b), (c) del succitato art 25 del codice del terzo settore.

Questo perché nello spirito della legge e della ragione

fondante delle Fondazioni, l'Assemblea non può essere relegata ad una mera funzione di controllo ma deve essa stessa esercitare quella funzione di indirizzo e di governo in forma diffusa e partecipativa.

Per quanto riguarda la modifica dell'art 15, laddove si ipotizza la mancanza dell'assemblea delegando i poteri al Consiglio Direttivo mi pare una contraddizione in termini giuridici, in quanto la presenza dell'assemblea non è un fatto facoltativo ma imperativo, costitutivo stesso nella natura giuridica dell'ente e della sua Governance. La norma potrebbe avere senso solo in via transitoria con, però, un impegno vincolante in termini di tempo per la costituzione effettiva dell'assemblea.

Sollecito quindi il Consiglio Direttivo ad apportare le conseguenti modifiche statutarie al fine di rendere la Fondazione pienamente operativa e a provvedere al più presto alla definizione dei criteri di ammissione come previsto dallo Statuto vigente e farsi parte attiva nella promozione e raccolta delle adesioni.

In qualità di erede diretto di uno dei benefattori originari, il sig. Achille Bortolotti, che unitamente al Sig Rinaldo Colombo ha costituito il patrimonio iniziale e fondativo dell'ente, inoltrerò formale richiesta di partecipazione alla fondazione in ragione di quanto sopra."

Il consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, espresso oralmente, ad eccezione del consigliere Umberto Bortolotti, il quale ha dichiarato di essere favorevole alla modifica degli artt. 30 e 35, e di astenersi rispetto alla modifica degli articoli 15, 22, 28 e 29

delibera

1) di apportare allo statuto le integrazioni e modifiche proposte dal Presidente,

2) di sostituire il testo vigente dell'**articolo 15 secondo comma** con il seguente:

"Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o dell'organo di controllo.";

3) di sostituire il testo vigente dell'**articolo 22 secondo comma** con il seguente:

"I componenti del Consiglio Direttivo vengono nominati con le seguenti modalità:

- cinque membri vengono nominati dal Sindaco del Comune di Sarnico;

- il Parroco pro-tempore di Sarnico, o un suo delegato, è consigliere di diritto;

- un membro viene nominato dagli eredi del Fondatore Cavalier Pietro Faccanoni, che decidono a maggioranza.";

4) di sostituire il testo vigente dell'**articolo 28**

secondo comma con il seguente:

"Alla nomina dell'organo di controllo provvede l'assemblea o, in sua mancanza, il consiglio direttivo.";

5) di sostituire il testo vigente dell'**articolo 29 secondo comma** con il seguente:

"Alla nomina del revisore legale dei conti provvede l'assemblea o, in sua mancanza, il consiglio direttivo.";

6) di sostituire il testo vigente dell'**articolo 30 secondo comma** con il seguente:

"L'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017; l'approvazione del bilancio deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze.";

7) di eliminare dall'**articolo 35 primo comma** il riferimento alla Fondazione Italia Sociale, che assumerà il seguente letterale tenore:

"Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.";

8) di prendere atto della dichiarazione di accettazione e insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità e decadenza e di possesso dei requisiti professionali per la nomina di componente effettivo dell'organo di controllo del dottor Enrico Facchetti, che, in copia fotostatica, si allega al presente atto **sub. B)**;

9) di allegare al presente verbale **sub C)** il nuovo testo di statuto, modificato con le modifiche approvate;

10) di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo, signor Giuseppe MAZZA, tutte le facoltà per l'esecuzione della delibera sopra assunta, ivi compresa la possibilità di procedere alle modifiche statutarie che si rendessero necessarie su richiesta delle autorità Competenti in sede di controllo, purché siano di natura formale e non sostanziale."

Il Presidente dell'adunanza dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore diciannove.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio,

autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della fondazione.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su cinque facciate di tre fogli.

Sottoscritto alle ore diciannove.

F.to MAZZA Giuseppe

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio Sigillo

Allegato "A" all'atto N. 47788/33270 di repertorio del notaio
Giammatteo RIZZONELLI

FOGLIO PRESENZE

Consiglio Direttivo del 27 febbraio 2026
della fondazione

"CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI - ETS"

Giuseppe MAZZA: F.to MAZZA Giuseppe
(Presidente del Consiglio Direttivo)

Mario SACELLA: F.to SACELLA Mario
(Vice Presidente del Consiglio Direttivo)

Maurizio MUSSINELLI: F.to MUSSINELLI Maurizio
(Consigliere)

Omar PRESTI: _____ ASSENTE _____
(Consigliere)

Roberto BELOTTI: F.to BELOTTI Roberto
(Consigliere)

Carlo CASANOVA: _____ IN AUDIOCONFERENZA _____
(Consigliere)

Umberto BORTOLOTTI: F.to BORTOLOTTI Umberto
(Consigliere)

F.to MAZZA Giuseppe
Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE e INSUSSISTENZA DI RAGIONI DI INCOMPATIBILITÀ O INELEGGIBILITÀ E DECADENZA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER LA NOMINA DI COMPONENTE EFFETTIVO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Alla Casa di Riposo P.A. Faccanoni ETS
Sede legale in Sarnico (BG), Via V.Veneto 72

Oggetto: Dichiarazione di accettazione e insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità e di decadenza per la nomina di componente effettivo a Revisore e organo di controllo

Il sottoscritto Dr. Facoetti Enrico, nato a Bergamo il 09/10/1968, residente in Bergamo (BG), via Ronzoni, n. 18, C.F.:FCTNRC68R09A794J, iscritto all'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bergamo al n. 745, sez. A e nel Registro dei Revisori Legali al n. 79350 con Decreto Ministeriale del 12/4/1995 pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n.31-bis del 21/4/1995 serie speciale, in relazione alla candidatura per la carica di componente dell'organo di controllo effettivo dell'ente Casa di Riposo P.A.Faccanoni Ets,

PREMESSO CHE

-con comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione datata 21 maggio 2025 veniva comunicato che nella seduta del Cda avvenuta il 20 Maggio 2025 il Sottoscritto veniva confermato nell'incarico di Organo di controllo e Revisore Legale dei conti dell'Ente per gli esercizi 2025,2026 e 2027 fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2027

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,

Di accettare l'incarico conferito per il triennio 2025-2027 di Revisore dei Conti e Organo di

Controllo fino all'approvazione del Bilancio 2027 dell'Ente

E dichiara altresì :

- (a) di essere cittadino italiano ;
- (b) godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di provenienza o di appartenenza;
- (c) assenza di provvedimenti disciplinari da parte dell'Albo/Ordine /Registro di appartenenza;
- (d) assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile;
- (e) non pendenza, nei propri confronti, di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 e dall'articolo 76, comma 8, del medesimo D.Lgs.;
- (f) assenza di procedimenti penali in corso, di sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati contro la P.A.;
- (g) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. Del D.lgs. 36/2023;
- (h) insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e ss.mm.ii.;


- (i) insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, e ss.mm.ii.;
- (j) assenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- (k) di aver preso visione del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii., recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" e di non trovarsi in alcuna delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al medesimo D. Lgs.;
- (l) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Società rispetto all'incarico per il quale la candidatura è presentata;
- (m) assenza di ogni ulteriore causa di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza allo svolgimento della funzione richiesta prevista dalla normativa vigente in materia, con l'impegno di comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l'insorgenza di una di queste;
- (n) possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti all'art. 11 del D.lgs. 175/2016;
- (o) di possedere i requisiti professionali previsti dagli articoli 30 e 31 del Dlgs 117 del 3 luglio 2017
- (p) di possedere idonea copertura assicurativa per danni derivanti da responsabilità che copre la responsabilità civile relativa anche ad organi di controllo degli enti del Terzo settore, stipulata con la compagnia Arch insurance , n. polizza n. PI-098379266C, con massimale pari ad euro 2.000.000,00.


Inoltre si Dichiarà :

- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 2016/276/UE, di essere informato/a e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura di selezione per la quale la dichiarazione medesima viene resa;

Bergamo, 21 Maggio 2025




Facchetti Dott Enrico



Allegato "C" al N. 47788/33270 di repertorio del notaio
Giammatteo Rizzonelli

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione di partecipazione sotto la denominazione "**CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI - ETS**".

2) SEDE

La sede della fondazione è stabilita in Comune di **Sarnico (BG)**, con indirizzo, attualmente, in **via Vittorio Veneto n. 72**.

3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- assistenza socio - sanitaria nei confronti di persone svantaggiate ed, in particolare, anziani non autosufficienti;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al d.P.C.M. del 14 febbraio 2001.

La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati del proprio territorio.

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura residenziale per la tutela delle persone svantaggiate, oggetto del proprio scopo istituzionale.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali

19 maggio 2021 n. 107.

L'individuazione di tali attività diverse è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

4) DURATA

La fondazione avrà durata compresa tra il giorno della sua legale costituzione e il giorno **trentuno dicembre duemilaottanta**.

TITOLO II

PATRIMONIO

5) PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo della fondazione costituenda,
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre

un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

6) PATRIMONI DESTINATI

Ai sensi dell'art. 10, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 bis ss. cod. civ..

La deliberazione è adottata dall'organo direttivo a maggioranza assoluta.

TITOLO III

PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

7) REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

Possono partecipare alla fondazione:

- i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità della fondazione, contribuiscono al relativo fondo di dotazione e di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'organo direttivo (**partecipanti sostenitori**);

- i soggetti che contribuiscono agli scopi della Fondazione mediante contributi di tipo non finanziario, attività, servizi, consulenze professionali (**partecipanti organizzatori**).

Qualora i partecipanti alla fondazione siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

8) AMMISSIONE PARTECIPANTI

E' consentita l'adesione alla fondazione di altri soggetti, oltre i fondatori.

Chi intende essere ammesso come partecipante alla fondazione

dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti;
- l'impegno a versare il contributo al fondo di dotazione e/o l'impegno a contribuire agli scopi della Fondazione mediante contributi di tipo non finanziario, attività, servizi, consulenze professionali.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei partecipanti alla fondazione.

L'ammissione alla fondazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi partecipanti alla fondazione.

9) DIRITTI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I partecipanti alla fondazione hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività della fondazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017..

10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I partecipanti alla fondazione sono obbligati a contribuire

alla scopo della fondazione, al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'organo direttivo e a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi della fondazione.

Ogni partecipante alla fondazione deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

La fondazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dai suoi partecipanti, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

11) PERDITA DELLA QUALITA' DI PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE

La qualità di partecipante alla fondazione si perde per recesso, esclusione, o morte.

Chi perde la qualità di partecipante alla fondazione non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio della fondazione.

12) RECESSO

Ogni partecipante alla fondazione può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso del partecipante alla fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

13) ESCLUSIONE

Il partecipante alla fondazione può essere escluso dalla fondazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla fondazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, al partecipante alla fondazione escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il

partecipante alla fondazione escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione il partecipante alla fondazione è reintegrato nella fondazione con effetto retroattivo.

L'esclusione del partecipante alla fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

14) MORTE DEL PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE

La qualità di partecipante alla fondazione non può essere trasferita a causa di morte.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

15) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i partecipanti alla fondazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o dell'organo di controllo.

16) DIRITTO DI VOTO

Ogni partecipante alla fondazione che risulti iscritto nel libro dei partecipanti alla fondazione da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

I partecipanti alla fondazione che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

17) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai partecipanti alla fondazione almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei partecipanti alla fondazione almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

* il luogo in cui si svolge l'assemblea, salvo che l'organo direttivo non si avvalga della facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;

* nel caso in cui l'assemblea si svolga, esclusivamente o meno, con mezzi di telecomunicazione:

- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

- i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura della fondazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;

* la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

* le materie all'ordine del giorno;

* le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 5 (cinque) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

18) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Ciascun partecipante alla fondazione ha diritto a un voto; i partecipanti alla fondazione che siano Enti del Terzo Settore hanno diritto a due voti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei partecipanti alla fondazione.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono salvi i casi in cui la legge o il contratto sociale richiedano il consenso unanime dei partecipanti alla fondazione.

19) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 4, cod. civ., può essere disposta purché soci della società siano enti non lucrativi.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della fondazione sono decise dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

20) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non partecipante alla fondazione e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non partecipanti alla fondazione.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole dei partecipante alla fondazione a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro

che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

In quest'ultimo caso, quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, non è in ogni caso necessaria la presenza in tale luogo né del presidente della riunione né del segretario o del notaio, i quali potranno essere collegati mediante i suddetti mezzi. La fondazione dovrà in ogni caso far sì che nel luogo di convocazione vi siano soggetti preposti a garantire l'accesso degli aventi diritto, il collegamento audio/video alla riunione e l'invio e la ricezione dei documenti eventualmente necessari.

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, gli associati, i membri dell'organo direttivo e dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

21) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun partecipante alla fondazione può farsi rappresentare in assemblea, da un altro partecipante alla fondazione.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche

in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dalla fondazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre partecipanti alla fondazione.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo della fondazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

22) ORGANO DIRETTIVO

La fondazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da **sette** membri.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono nominati con le seguenti modalità:

- cinque membri vengono nominati dal Sindaco del Comune di Sarnico;
- il Parroco pro-tempore di Sarnico, o un suo delegato, è consigliere di diritto;
- un membro viene nominato dagli eredi del Fondatore Cavalier Pietro Faccanoni, che decidono a maggioranza.

L'organo direttivo resta in carica per 5 (cinque) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

Gli amministratori cessano dalle loro funzioni:

- revoca;
- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo direttivo e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Se rimane in carica più della metà degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.

Se viene a mancare più della metà degli amministratori, non si dà luogo a cooptazione e si provvede alla sostituzione degli amministratori mancanti secondo le regole previste dal presente statuto per la nomina dell'organo direttivo a seguito di scadenza del termine della carica.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

23) POTERI DELL'ORGANO DIRETTIVO

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

L'alienazione ed il trasferimento, a qualsiasi titolo, delle unità immobiliari site in Comune di Sarnico (BG), nelle quali viene svolta l'attività di Residenza Assistenziale Sanitaria, è subordinata all'ottenimento della preventiva autorizzazione scritta da parte del Consiglio Comunale di Sarnico (BG).

24) CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con

lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica, il direttore, ove nominato, e l'organo di controllo.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

25) COMPENSO

All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

26) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della fondazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

27) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

28) ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche

monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede l'assemblea o, in sua mancanza, il consiglio direttivo.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia

stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

29) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 28 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede l'assemblea o, in sua mancanza, il consiglio direttivo.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprimono, con apposite relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

BILANCIO

30) BILANCIO

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni

anno.

L'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017; l'approvazione del bilancio deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

31) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

32) EROGAZIONE DELLE RENDITE

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei suoi scopi.

TITOLO VII

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

33) ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

34) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

35) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n.

117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

36) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

F.to MAZZA Giuseppe
Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio